

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 comma 1 del DPCM 16/11/2023 relativo a "Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – Annualità 2023" da destinarsi ai Centri antiviolenza e alla Case rifugio operanti nel territorio toscano.

1. OBIETTIVI

1.1 I contributi verranno concessi per supportare, anche in un'ottica di avvio di un percorso verso un sistema di gestione della qualità diretto al miglioramento continuo del sistema e dei servizi erogati, la funzionalità dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;

2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

2.1 Per il finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio operanti sul territorio toscano le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi € **2.327.298,96** per l'annualità 2025.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

3.1 I contributi saranno erogati ai soggetti pubblici e/o privati titolari di Centri Antiviolenza e di Case Rifugio che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti all'elenco approvato con decreto dirigenziale n. 10516 del 13/05/2024, così come modificato dal decreto dirigenziale n. 11157 del 23/05/2024;
- essere operanti da almeno 6 mesi al 31/12/2023;

4. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

4.1 Per quanto riguarda i Centri Antiviolenza di cui al punto 3.1 le risorse saranno ripartite: per il 30% in parti uguali per tutti e per il 70% in base al numero degli accessi registrati dall'Osservatorio Sociale Regionale sulla violenza di genere.

4.2 Per quanto riguarda le Case Rifugio di cui al punto 3.1 le risorse saranno ripartite sui dati rilevati dall'Osservatorio Sociale Regionale sulla violenza di genere per il 30% in base ai posti letto totali e per il 70% in base alle presenze in casa rifugio.

4.3 I contributi saranno erogati per tutti i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti sul territorio regionale che presenteranno domanda nei tempi e con le modalità di cui al successivo punto 7 purché siano rispettate le condizioni di cui al punto 3.1 e per ciascun Centro Antiviolenza e Casa Rifugio sarà erogato un solo contributo.

5. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

5.1 Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute nell'anno 2025:

- Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura;
- Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione, mobili, ecc.);
- Spese di gestione del centro (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, ecc);
- Spese per l'ospitalità in casa rifugio delle donne e dei loro figli/e che abbiano intrapreso un percorso condiviso con i centri antiviolenza e/o i servizi territoriali di fuoriuscita dalla violenza e che devono essere allontanate dalla propria abitazione. L'adesione ad un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza è quindi elemento imprescindibile per la finanziabilità delle spese di seguito specificate (acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, ecc. ad esclusione di spese per sigarette e alcolici, spese per consumazione al bar e pranzi/cene al ristorante, compreso l'asporto, spese extra quali ad es. cinema, teatro, piscina, palestra, ecc.);

5.2 Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- Spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici (ossia retribuzioni da contratto di lavoro dipendente di qualsiasi tipologia anche a carattere occasionale o tempo determinato, incarichi conferiti a qualsiasi titolo e comunque qualsiasi prestazione lavorativa prestata da un dipendente pubblico);
- Spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- Acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
- L'ammontare dell'IVA che può essere messa in detrazione;

- Ogni altra spesa non congrua e non adeguatamente motivata e documentata come sarà dettagliatamente indicato nel successivo decreto dirigenziale di approvazione delle modulistica.

5.3 Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo o del soggetto cui è stato affidato il servizio (non sono dunque ammessi “pocket money” e scontrini fiscali) e dovranno riferirsi a spese sostenute nel 2025.

5.4 Nella descrizione del giustificativo dovrà essere evidenziato che la spesa è finanziata dal Fondo nazionale per le Pari Opportunità e dalla Regione Toscana.

6. MONITORAGGIO

6.1 I soggetti destinatari dei finanziamenti per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, dovranno mettere a disposizione della Regione i dati e le informazioni in loro possesso al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e monitoraggio, così come previste dall'articolo 5 del *DPCM 16/11/2023 relativo a “Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – Annualità 2023”*.

7. DOMANDA

7.1 I soggetti interessati di cui al punto 3 dovranno presentare richiesta di contributo, pena la revoca dello stesso, compilando apposita modulistica, entro il 31/12/2024.

7.2 La domanda sarà considerata inammissibile se presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 3.1.

8. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

8.1 Le spese, oltre a quanto indicato al punto 5, dovranno essere rendicontate secondo le modalità, le tempistiche e la modulistica predisposta dalla Regione Toscana.

8.2 Qualora la documentazione presentata, risulti non completa, difforme alle indicazioni fornite o non atta a garantire il riscontro certo sull'effettività e regolarità della spesa, l'amministrazione regionale procederà a richiedere specifica integrazione, una sola volta, stabilendo termini inderogabili entro i quali dovrà essere data risposta.

8.2 La mancata o insufficiente risposta, comporterà la decurtazione delle relative spese.

9. REVOCA DEI CONTRIBUTI

9.1 I contributi erogati saranno revocati totalmente

- Qualora i soggetti beneficiari non presentino domanda di cui al punto 7.1;
- Qualora i soggetti beneficiari non presentino la rendicontazione delle spese e delle attività secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Regione Toscana;
- Qualora non rispettino quanto previsto al precedente punto 6.1.

9.2 I contributi saranno revocati parzialmente:

- Per minori spese sostenute, anche ai sensi di quanto indicato al punto 8.